



CONTRATTO  
419/ACU/2019  
LOTTO 2





## INDICE

CONTRATTO .....	3
ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI.....	4
ARTICOLO 2 - OGGETTO APPALTO – OBBLIGHI APPALTATORE.....	5
ARTICOLO 3 - DIREZIONE ESECUZIONE CONTRATTO - RESPONSABILE DELL'IMPRESA AFFIDATARIA DEL SERVIZIO .....	6
ARTICOLO 4 – DURATA .....	7
ARTICOLO 6 – CONTABILITA' E TERMINI DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI.....	8
ARTICOLO 7 - PENALI.....	9
ARTICOLO 8- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	11
ARTICOLO 9 - RECESSO .....	13
ARTICOLO 10 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO .....	14
ARTICOLO 11 – CAUZIONE DEFINITIVA.....	14
ARTICOLO 13 –OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO.....	15
ARTICOLO 14 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO .....	15
ARTICOLO 15 - ESECUZIONE IN DANNO .....	16
ARTICOLO 16 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.....	16
ARTICOLO 17 - SICUREZZA SUL LAVORO .....	17
ARTICOLO 18 - SPESE CONTRATTUALI.....	17
ARTICOLO 19 - VARIANTI.....	17
ARTICOLO 20 - ELEZIONE DI DOMICILIO .....	17
ARTICOLO 21 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ –CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO .....	18



ARTICOLO 22 - FORO COMPETENTE.....	20
ARTICOLO 23 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	20
ARTICOLO 24 - DOCUMENTI .....	20
ARTICOLO 25 - DISPOSIZIONI FINALI .....	20

Two handwritten signatures in blue ink. The signature on the left is a stylized, cursive 'R' with a loop at the top and a long tail. The signature on the right is a stylized 'N' with a loop at the top and a vertical tail.

## CONTRATTO

TRA

**ASIA Napoli S.p.A.** con sede in Napoli, alla Via Ponte dei Francesi n. 37/D, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore ing. Francesco Mascolo, nato a Crispano (NA), in data 8 settembre 1970 - Codice Fiscale e Partita Iva 07494740637 - (di seguito denominata anche "Stazione Appaltante");

E

**CU.MA Srl** con sede legale in Isernia (IS) alla via Umbria 179, in persona dell'Amministratore e legale rappresentante sig. Vincenzo Di Stazio, nato a Mugnano di Napoli (NA) in data 2 dicembre 1957 - Codice Fiscale e Partita Iva 00840400949 - (di seguito denominato "Appaltatore");

Congiuntamente definite "Parti".

### PREMESSO

- 1) che con determina a contrarre n. 59 del 3 giugno 2019, il Direttore Generale di ASIA Napoli S.p.A. ha disposto l'indizione della procedura aperta n. 419/ACU/2019, suddivisa in due lotti, per l'affidamento del servizio di raccolta, trasporto e conferimento di RUR e RD rinvenuti sul territorio della città di Napoli, mediante il nolo a caldo di n. 4 automezzi di grossa portata (lotto n. 1) e n. 4 automezzi di media portata (lotto n. 2);
- 2) che la gara è stata pubblicata sulla GUUE GU/S S113 n. 277554 del 14 giugno 2019;
- 3) che all'esito delle ordinarie operazioni di gara, con determina n. 132 del 4 dicembre 2019 del Direttore Generale, è stata disposta l'aggiudicazione del lotto n. 2 della gara de qua, in favore del concorrente CU.MA. Srl con un ribasso del 6,10% sull'importo unitario a base di gara pari ad Euro 500,00 oltre Iva come per legge per ciascun turno di servizio;
- 4) che in sede di gara la società CU.MA. S.r.l. ha dichiarato di voler ricorrere all'avvalimento, ai fini della copertura del requisito di cui al punto 6.2 lettera c) del Disciplinare di gara, avente ad oggetto la realizzazione, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, di un contratto unico della durata di 12 mesi consecutivi "*... avente ad oggetto... il noleggio a caldo di almeno n. 2 automezzi, per la raccolta dei rifiuti, della medesima tipologia prevista per il lotto di riferimento*";
- 5) che CU.MA. S.r.l. ha indicato quale ausiliario la società LAVORGNA Srl per la copertura del requisito di "*capacità tecnica e professionale al punto 6.2 lett. c)*" del Disciplinare di gara;
- 6) che l'impresa ausiliaria LAVORGNA Srl, con il contratto di avvalimento, ha dichiarato di



obbligarsi a *“mettere a disposizione dell’impresa ausiliata, ai fini della partecipazione alla gara, per tutta la durata dell’appalto in caso di aggiudicazione e comunque fino alla data del certificato di regolare esecuzione”* il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 6.2 lett. c) del Disciplinare di gara;

7) che, inoltre, con il contratto di avvalimento l’impresa ausiliaria LAVORGNA Srl si è obbligata a mettere a disposizione della società CU.MA. S.r.l. i seguenti mezzi e risorse:

*“a. nr.1 (uno) Autista;*

*b. nr. 2 (due) Raccoglitori;*

*c. nr. 1 (uno) Tecnico di comprovata esperienza nel settore in grado di trasferire tutte le conoscenze ed esperienze acquisite oggetto dell’avvalimento del caso. Tale attività verrà effettuata mediante incontri preparatori, che potranno tenersi direttamente presso la sede centrale o nel cantiere operativo. Proseguirà durante la fase dell’avvio del servizio e si procederà di seguito con sopralluoghi continui e regolari (con cadenza mensile) ed incontri di verifica e/o analisi di situazioni critiche trimestrali. In caso di assenza del suddetto incaricato, la società ausiliaria si adopererà per la sua sostituzione al fine di garantire la prosecuzione regolare dell’erogazione dei servizi €/ora 70,00;*

*d. n. 1 compattatore di media portata”;*

8) che la Stazione Appaltante ha completato, con esito positivo, la verifica della documentazione a comprova dei requisiti dichiarati;

9) che inoltre la Stazione Appaltante ha inoltrato, sulla Banca Dati Nazionale Antimafia, la richiesta di informativa antimafia per le seguenti società con i seguenti protocolli:

- PR\_ISUTG\_Ingresso\_0037672\_20191014 per CU.MA. Srl;
- PR\_BNUTG\_Ingresso\_0080158\_20191014 per LAVORGNA Srl;

10) che a tutt’oggi non sono pervenute tali informazioni da parte della suddetta Banca dati, per cui essendo trascorsi 30 giorni dalla richiesta si può procedere alla stipulazione del contratto sotto condizione risolutiva come previsto dall’art. 92, comma 3, del D. Lgs n. 159/2011;

11) che in funzione della sottoscrizione del presente contratto, l’Appaltatore ha presentato entro il termine prescritto, la documentazione prevista nella lex di gara.

Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue

#### **ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI**

I termini riportati nel Contratto con la lettera maiuscola avranno il significato di seguito indicato:

- per **Appaltatore** si intende la società CU.MA. Srl, come in epigrafe identificata;
- per **Stazione Appaltante** si intende ASIA Napoli S.p.A. come in epigrafe identificata;

- per **Contratto** si intende il presente contratto sottoscritto tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore;
- per **Modalità Operative** si intende il Disciplinare Tecnico - Modalità Operative consegnate in sede di gara;
- per **Offerta Tecnica** si intende l'offerta presentata dall'Appaltatore in sede di gara;
- per **Direttore dell'esecuzione del contratto** si intende l'ing. Giuseppina Greci;
- per **Responsabile del Procedimento** si intende l'ing. Gianfranco Iodice;
- per **Parti** si intendono la Stazione Appaltante e l'Appaltatore.

## **ARTICOLO 2 - OGGETTO APPALTO – OBBLIGHI APPALTATORE**

2.1 La Stazione Appaltante affida all'Appaltatore, che accetta, l'incarico di eseguire il servizio di raccolta, trasporto e conferimento di RUR e RD raccolti sul territorio della città di Napoli mediante il nolo a caldo di n. 4 automezzi di media portata ciascuno equipaggiato con n. 1 autista e n. 2 operai al seguito.

2.2 L'Appaltatore, in particolare, si obbliga:

- a) ad eseguire il servizio oggetto di appalto mediante l'utilizzo di automezzi con caratteristiche conformi a quelle indicate nella Scheda Tecnica riepilogativa fornita in sede di gara;
- b) ad eseguire il medesimo servizio in conformità a quanto stabilito nelle Modalità Operative fornite in sede di gara;
- c) ad eseguire il servizio, tutti i giorni dell'anno, secondo le esigenze dei Servizi territoriali della Stazione Appaltante e, orientativamente, nei seguenti turni:
  - Turno notturno: dalle ore 23,00 alle ore 5,20;
  - Turno alba: dalle ore 4,00 alle ore 10,20;
  - Turno diurno: dalle ore 6,00 alle ore 12,20 ovvero dalle ore 12,00 alle ore 18,20.

Si precisa, a tale riguardo, che l'Appaltatore, in virtù dell'offerta tecnica presentata in fase di gara si obbliga:

- a mettere a disposizione n. 4 automezzi con classe di emissione EURO 6 e n. 4 automezzi per il periodo estivo;
- a mettere a disposizione un sistema webservice di monitoraggio in tempo reale delle macchine a noleggio.




d) a provvedere all'emissione e alla compilazione della bolla ecologica e/o FIR, nonché a provvedere alla trasmissione della 4° COPIA/DETENTORE, anche a mezzo fax/e-mail, ai Distretti di A.S.I.A. Napoli S.p.A., nel cui ambito è stato svolto il servizio, con cadenza settimanale. I medesimi documenti devono essere trasmessi anche al Direttore dell'esecuzione del Contratto con la stessa cadenza;

e) a trasmettere al Direttore dell'Esecuzione del Contratto ed all'Ufficio Controllo Appalti, entro il giorno 5 di ciascun mese di durata del contratto, un report riepilogativo dei servizi espletati nel mese precedente con indicazione del numero di turni, specificando per ciascun turno, la tipologia di automezzo impiegata;

f) a dotare il personale che opera su strada di divise conformi ai requisiti previsti per gli indumenti ad alta visibilità e a munire ciascun dipendente di una tessera con foto di riconoscimento, indicante le generalità del lavoratore e del datore di lavoro ai sensi dell'art. 18 lett. u) del D. Lgs. n. 81/2008;

g) ad attenersi al programma operativo di servizio predisposto secondo scelte insindacabili dai preposti ASIA, e comunicato dalla Direzione Operativa di ASIA con congruo anticipo rispetto all'attivazione del servizio. Per sopraggiunte esigenze di servizio, detto programma potrà comunque subire variazioni nel rispetto di quanto previsto nelle Modalità Operative;

2.3 L'Appaltatore, allorché la Stazione Appaltante ne faccia richiesta, è obbligato ad eseguire i **servizi aggiuntivi opzionali estivi** nel rispetto di quanto stabilito nelle Modalità operative e di quanto dichiarato nell'offerta tecnica nonché nei limiti di importo indicato all'art. 6 del presente contratto. Si precisa che tale facoltà deve essere esercitata mediante comunicazione scritta, da trasmettere a mezzo pec all'Appaltatore, almeno 10 giorni prima rispetto al momento in cui deve avere efficacia.

### **ARTICOLO 3 - DIREZIONE ESECUZIONE CONTRATTO - RESPONSABILE DELL'IMPRESA AFFIDATARIA DEL SERVIZIO**

3.1 Il Responsabile del Procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al Direttore dell'Esecuzione (DEC).

3.2 Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto riceve dal Responsabile del Procedimento le disposizioni di servizio mediante le quali quest'ultimo impartisce le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità del servizio oggetto del presente contratto di appalto. Fermo restando



quanto sopra, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto opera in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto.

3.3 Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto impartisce all'Appaltatore tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie tramite ordini di servizio che devono riportare sinteticamente le ragioni e le finalità perseguite alla base dell'ordine e devono essere comunicati al Responsabile del Procedimento. L'Appaltatore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute nell'ordine di servizio.

3.4 Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, nell'espletamento di tali funzioni, si avvale anche di personale della Stazione Appaltante e, in particolare, dei Responsabili Operativi di Distretto di ASIA.

3.5 Il DEC segnala, tempestivamente e per iscritto, al RUP eventuali ritardi o disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali anche al fine di consentire l'applicazione, da parte del RUP, delle penali previste al successivo art. 9 ovvero ai fini della risoluzione del Contratto. Visto che l'Appaltatore ha fatto ricorso all'avvalimento dell'ausiliario Lavorogna per la copertura del requisito previsto dal paragrafo 6.2 lett. c) del Disciplinare di gara, il DEC, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del DM n. 49/2018 deve coadiuvare il RUP nello svolgimento delle attività di verifica dei requisiti di capacità tecnica, ai sensi dell'articolo 89, comma 9, del Codice. Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 89, comma 9 del Codice, accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che l'Appaltatore utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto d'appalto.

3.6 Per tutto quanto non previsto dal presente Contratto, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto si attiene a quanto disposto dal D.M. n. 49/2018.

3.7 Le comunicazioni nei confronti dell'Appaltatore, per il tramite del responsabile del servizio, si riterranno formalmente operate a tutti gli effetti mediante l'invio di comunicazione a mezzo fax o e-mail. A tal fine l'Appaltatore ha indicato quale responsabile del servizio il sig. Gennaro Bianco reperibile ai seguenti indirizzi e recapiti telefonici: tel fisso: 081.8189072; fax: 081/8198394; email: [cuma.srl@legalmail.it](mailto:cuma.srl@legalmail.it); [commerciale@cumasrl.com](mailto:commerciale@cumasrl.com).

#### **ARTICOLO 4 – DURATA**

4.1 Il presente contratto ha una durata pari a 24 mesi, a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e/o dall'avvio delle attività e, comunque, fino all'esaurimento dell'importo



contrattuale. Nel caso in cui allo scadere del termine di 24 mesi non sia stato esaurito l'importo complessivo massimo di spesa di cui al successivo articolo 5.3, la Stazione Appaltante si riserva di prorogare la durata del presente Contratto fino alla concorrenza del menzionato importo.

4.2 Esaurito l'importo complessivo massimo di spesa di cui al successivo articolo 5.3, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà:

- a) di rinnovare il contratto alle medesime condizioni per un periodo di ulteriori 12 mesi e fino alla concorrenza di Euro 685.470,00 oltre IVA. Tale opzione deve essere esercitata mediante comunicazione scritta, da trasmettere a mezzo PEC all'Appaltatore;
- b) di prorogare, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice il presente contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure occorrenti per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso, l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Stazione Appaltante.

#### **ARTICOLO 5 – CORRISPETTIVO**

5.1 Il prezzo unitario convenuto, per ciascun automezzo di media portata messo a disposizione dall'Appaltatore per il turno di servizio, è di Euro 469,50 oltre Iva (al netto del ribasso del 6,10%). Resta inteso che non è previsto il riconoscimento di alcun corrispettivo a fronte di soste. Il prezzo unitario di cui sopra deve intendersi comprensivo di ogni onere necessario per la regolare esecuzione del turno di servizio, ivi compresi i costi per la sicurezza e per la manodopera sostenuti dall'Appaltatore.

5.2 Il pagamento del corrispettivo avviene con cadenza mensile e la Stazione Appaltante corrisponde all'Appaltatore un importo rappresentato dal prezzo unitario di Euro 469,50 oltre Iva moltiplicato per il numero di turni espletati in ciascun mese. Il contratto deve intendersi stipulato a misura.

5.3 Il corrispettivo stimato per il periodo di 24 mesi di durata del presente contratto è pari ad Euro 1.370.940,00 oltre Iva, come per legge. Resta fermo quanto previsto al precedente di cui al precedente art. 4.1.

#### **ARTICOLO 6 – CONTABILITA' E TERMINI DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI**

6.1 L'Appaltatore, entro il giorno 5 di ciascun mese di durata dell'appalto, deve trasmettere al Direttore dell'Esecuzione del Contratto, un report riepilogativo dei servizi espletati nel mese



precedente con indicazione del numero di turni, la tipologia (es. notturno, diurno alba) nonché i mezzi impiegati.

Entro i successivi 10 giorni il DEC, anche sulla base dei documenti acquisiti e delle verifiche svolte, emette il certificato di verifica di conformità in corso di esecuzione con cui attesta che i servizi di nolo a caldo sono stati resi in modo corretto, regolare e conforme a quanto previsto nel presente contratto e nelle Modalità Operative. All'esito positivo della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla stessa, il Responsabile Unico del Procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore. Il pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo della verifica di conformità, previa presentazione di fattura da parte del Appaltatore corredata dal certificato di pagamento emesso dal RUP.

6.2 Le fatture devono riportare obbligatoriamente negli appositi campi previsti nel tracciato ministeriale del file XML per l'emissione della fattura elettronica il CIG, ordine, il codice univoco dell'Asia Napoli per l'emissione della fattura elettronica è M5UXCR1. La fattura intestata ad A.S.I.A. – Napoli SpA, Via Ponte dei Francesi 37/D - 80146 Napoli deve essere inviata a mezzo PEC all'indirizzo asianapoli.afc@pec.it. Le fatture emesse dall'Appaltatore soggiacciono alla disciplina di cui all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 così come emendato dall'art. 1 del Decreto Legge n. 50/2017 (convertito nella Legge n. 96/2017).

6.3 Il pagamento della fattura è subordinato all'acquisizione da parte di ASIA del documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato da INPS/INAIL e alle verifiche ex art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602. I pagamenti verranno effettuati esclusivamente con accredito sul conto corrente bancario/postale dedicato di cui alla Legge 136/2010. Eventuali contestazioni in merito alle prestazioni rese sospendono i termini di pagamento. Ai sensi dell'art. 30, comma 5 del D. Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante opererà una ritenuta dello 0,50% sull'importo netto progressivo delle prestazioni. Tali ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

#### **ARTICOLO 7 - PENALI**

7.1 La Stazione Appaltante, fermo restando il risarcimento del maggior danno, si riserva di applicare:



- a) una penale pari al doppio del costo unitario del servizio di nolo di ciascun automezzo per il mancato invio dello stesso nei termini stabiliti dalla Direzione Operativa di ASIA;
- b) una penale pari al 25% del costo di un turno/automezzo per ogni ora di servizio o frazione di ora non effettuata;
- c) una penale di Euro 50,00 per ogni automezzo messo in servizio non perfettamente pulito ed efficiente;
- d) una penale di Euro 5,00 per la mancata trasmissione di ogni singola 4° copia/detentore, come indicato all'art. 2.2 lett. d) del presente Contratto;
- e) una penale pari a Euro 25,00/ton per ogni tonnellata in meno rispetto al carico utile – fissato convenzionalmente in 10 t – 13 t - per gli automezzi di media portata, qualora le eventuali giustificazioni fornite dall'Appaltatore non siano state ritenute accoglibili da parte di ASIA;
- f) una penale di Euro 10,00 per ogni utenza/cassonetto non prelevato su percorso assegnato;
- g) una penale di Euro 100,00 per la perdita di rifiuti lungo il percorso assegnato con conseguente imbrattamento del fondo stradale;
- h) una penale di Euro 100,00 per l'imbrattamento del fondo stradale dovuto alle operazioni di travaso automezzi;
- i) una penale pari di Euro 25,00 per la mancata raccolta di un singolo cumulo, nonché per la mancata pulizia delle aree circostanti il singolo cassonetto (cd. macchia).

7.2 La Stazione Appaltante applicherà inoltre le penali previste dal Protocollo di Legalità, nei casi ivi previsti.

In ogni caso, l'applicazione delle sanzioni previste nel presente articolo non pregiudica l'ulteriore diritto della Stazione Appaltante a richiedere, anche in via giudiziaria, il risarcimento dei maggiori danni subiti, ai sensi dell'art. 1382 del C.C., a causa delle inadempienze dell'Appaltatore.

7.3 Gli inadempimenti contrattuali, che danno luogo all'applicazione delle penali di cui alle precedenti lettere, verranno contestate per iscritto dalla Stazione Appaltante entro il termine di 5 giorni da quando si è verificato l'inadempimento. L'Appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al RUP e al Direttore dell'Esecuzione del Contratto nel termine massimo di 5 giorni dalla contestazione ricevuta. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate.



7.4 Resta inteso che eventuali violazioni delle obbligazioni derivanti dal Contratto, non ricadenti nelle ipotesi contemplate nei punti precedenti, sono contestate dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto mediante appositi ordini di servizio emessi nei 5 giorni successivi alla riscontrata violazione. L'Appaltatore è tenuto a fornire spiegazioni motivate al fine di giustificare la violazione contestata, entro 5 giorni naturali e consecutivi dalle contestazioni formulate dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto. Il DEC, nel caso in cui non accolga le giustificazioni addotte, dispone l'applicazione della penale. In tali circostanze si applicherà una penale di euro 100,00 per inadempienze agli obblighi contrattuali oggetto di contestazioni da parte del RUP/Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

7.5 La Stazione Appaltante si riserva di detrarre l'importo delle penali innanzi indicate dalle rate di acconto e dalla rata di saldo, a propria discrezionale scelta, indipendentemente dalla temporalità dell'inadempimento, senza che ciò possa intendersi quale rinuncia all'applicazione della penale maturata. Resta salva la facoltà della Stazione Appaltante di rivalersi sulla cauzione definitiva ai fini dell'incameramento degli importi maturati a seguito dell'applicazione delle penali

#### **ARTICOLO 8- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

8.1 Fermo restando le ipotesi di risoluzione del Contratto previste dall'art. 108 del Codice, la Stazione Appaltante risolve il Contratto nei seguenti casi:

- a. qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice;
- b. nel caso di violazione degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010;
- c. qualora a carico dell'Appaltatore venga adottata una misura interdittiva dall'Autorità Prefettizia ovvero il Prefetto fornisca informazione antimafia dal valore interdittivo;
- d. qualora l'Appaltatore venga sospeso o cancellato dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali;
- e. revoca/mancato rinnovo dell'iscrizione alla white list della competente Prefettura;
- f. nel caso di nel caso di subappalto abusivo e/o non autorizzato o violazione di norme sostanziali che disciplinano il subappalto.

La risoluzione del contratto nei casi contemplati dalle precedenti lettere da a) ad f) ha effetto dal



momento della ricezione, da parte dell'Appaltatore, della comunicazione con quale la Stazione Appaltante manifesti la volontà di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa.

8.2 La Stazione Appaltante si riserva il diritto di risolvere il Contratto nei seguenti casi:

- a. nel caso di accertata violazione da parte dell'Appaltatore delle norme di legge concernenti la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- b. nel caso di sospensione del servizio o di mancata ripresa dello stesso da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- c. in caso di violazione in materia di cessione del credito e del contratto di quanto previsto al successivo articolo 14;
- d. nel caso di reiterate inadempienze dell'Appaltatore agli ordini di servizio dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto;
- e. nell'ipotesi di reiterate inadempienze all'obbligo dell'Appaltatore di trasmettere la rendicontazione dei servizi resi ai sensi dell'art. 2, lett. d) ed e) del presente Contratto;
- f. nel caso di reiterate violazioni a quanto offerto in sede di gara, con particolare riguardo al numero e alla tipologia di automezzi offerti per l'esecuzione del servizio;
- g. qualora l'ammontare complessivo delle penali applicate abbia superato il 10% del valore del Contratto.

Nei casi contemplati dalle precedenti lett. a) b), c), d), e), f) e g) la Stazione Appaltante contesta, per iscritto, l'addebito all'Appaltatore dandogli un termine non inferiore a 5 giorni per controdedurre. Qualora le deduzioni non siano accoglibili a giudizio del Responsabile del Procedimento ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, la Stazione Appaltante dispone la risoluzione del Contratto.

**Gravi inadempienze (art. 108, comma 3 del D. Lgs n. 50/2016)**

Al di fuori delle ipotesi innanzi contemplate, qualora il Direttore dell'Esecuzione accerti comportamenti dell'Appaltatore costituenti grave inadempimento alle obbligazioni oggetto dell'appalto tale da comprometterne la corretta esecuzione, invia al Responsabile del Procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente e che devono essere accreditate all'Appaltatore. Su indicazione del Responsabile del procedimento il Direttore dell'Esecuzione formula la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile del Procedimento.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante su proposta del Responsabile del Procedimento dispone la risoluzione del contratto.

**Ritardo nell'esecuzione del Contratto (art. 108, comma 4 del D. Lgs n. 50/2016)**

Qualora, al di fuori dei precedenti casi per negligenza dell'Appaltatore, si sia verificato un ritardo nell'esecuzione del contratto, il Direttore dell'Esecuzione assegna all'Appaltatore un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere le prestazioni per le quali si è registrato il ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Scaduto il termine assegnato, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto verifica, in contraddittorio con l'Appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al Responsabile del Procedimento. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante, su proposta del Responsabile del Procedimento, delibera la risoluzione del contratto.

**8.3 Diffida ad adempiere ex art. 1454 Cod. Civ.**

Fermo restando le ipotesi di risoluzione innanzi indicate, la Stazione Appaltante si riserva, in ogni caso, il diritto di risolvere il Contratto in caso di inadempimento alle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto. In tale caso, la Stazione Appaltante provvede a contestare per iscritto le violazioni riscontrate, intimando l'Appaltatore a porvi rimedio entro un congruo termine, comunque non inferiore a 15 giorni, con l'espresso avvertimento che decorso inutilmente il termine assegnato il Contratto si intende risolto di diritto.

**Effetti della risoluzione del Contratto**

In caso di risoluzione del Contratto per una delle cause precedentemente contemplate, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto. Nel caso di risoluzione del contratto la Stazione Appaltante si riserva il diritto di escutere la cauzione definitiva, fermo restando il diritto di quest'ultima al risarcimento del maggior danno subito.

**ARTICOLO 9 - RECESSO**

9.1 La Stazione Appaltante si riserva di recedere dal Contratto ai sensi dell'art. 109 del Codice.

9.2 L'Appaltatore dichiara di essere edotto del fatto che il presente contratto è stipulato sotto



condizione risolutiva come previsto dall'art. 92, comma 3, del D. Lgs n. 159/2011.

#### **ARTICOLO 10 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO**

10.1 L'Appaltatore ha dichiarato di non ricorrere al subappalto.

#### **ARTICOLO 11 – CAUZIONE DEFINITIVA**

11.1 L'Appaltatore ha prodotto la garanzia, di cui all'articolo 103 comma 1 del D. Lgs n. 50/2006, sotto forma di polizza fideiussoria n. 1578556 rilasciata da ELBA Assicurazioni S.p.A. con la formula "a prima richiesta", per un importo pari ad Euro 68.547,00 e scadenza 8 gennaio 2021.

11.2 È facoltà della Stazione Appaltante disporre, in tutto o in parte, di detta cauzione anche per le spese inerenti le prestazioni da eseguirsi d'ufficio e/o per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni, e ciò anche in caso di risoluzione del Contratto.

La Stazione Appaltante ha, inoltre, il diritto di rivalersi sulla garanzia anche in ragione dell'avvenuta risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore medesimo per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

11.3 In caso di escussione parziale o totale della garanzia, da parte della Stazione Appaltante, il Fornitore avrà l'obbligo, entro 15 giorni dalla escussione, di provvedere al relativo reintegro. In caso di inottemperanza a tale adempimento, la reintegrazione si effettuerà a valere sui ratei di prezzo da corrispondere al Fornitore in corso di esecuzione del Contratto.

#### **ARTICOLO 12 – ASSICURAZIONI A CARICO DELL'APPALTATORE**

Tutti i rischi derivanti dall'esecuzione dei servizi oggetto del presente Accordo, da qualunque causa determinati, sono a carico dell'Appaltatore che si obbliga a tenere indenne e manlevare la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità conseguente. A tal fine la società CU.MA Srl ha prodotto polizza assicurativa n. 380799437 stipulata con *Generali Assicurazioni* con decorrenza 8 agosto 2018 e scadenza 8 febbraio 2020, a garanzia della conseguente responsabilità civile per danni a cose e a terzi, intendendosi per tali anche i dipendenti e comunque i collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore.

Conformemente a quanto richiesto nella lex di gara, i massimali previsti sia per la garanzia a



copertura RCT che della RCO non sono inferiori ad Euro 1.500.000,00, per ogni evento dannoso.

12.2 La suddetta garanzia è estesa ai rischi derivanti dalla responsabilità civile per danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, compresi i danni alle cose di terzi trasportate sui mezzi stessi, e per danni conseguenti ad operazioni di carico e scarico eseguiti con mezzi meccanici, stabilmente installati sui mezzi di proprietà, in locazione o uso dell'Appaltatore oltre alle attrezzature stradali utilizzate per il deposito dei rifiuti sul territorio di competenza.

12.3 La copertura assicurativa decorre dalla data di inizio del servizio e cessa alla data di emissione del certificato finale di conformità.

### **ARTICOLO 13 –OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO**

13.1 L'Appaltatore dichiara e garantisce che il proprio personale, preposto all'esecuzione del presente Contratto, dipenderà solo ed esclusivamente dal medesimo Appaltatore, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte della Stazione Appaltante la quale si limiterà a fornire solo direttive di massima per il migliore raggiungimento del risultato operativo cui è finalizzato il presente Contratto.

13.2 L'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

13.3 In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6, del Codice.

### **ARTICOLO 14 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO**

14.1 È ammessa la cessione dei crediti derivanti dal contratto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 106 comma 13 del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che

- a) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto



- dei crediti di impresa;
- b) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o copia autenticata, venga notificato alla Stazione Appaltante;
  - c) nell'atto di cessione venga riportato il CIG della gara e a condizione che, con la sottoscrizione del medesimo atto, il cessionario si sia impegnato a utilizzare un conto corrente dedicato e ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto dedicato all'Appaltatore riportando il CIG di gara, obbligatorio ai fini del pagamento;
  - d) la Stazione Appaltante non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione stessa.

14.2 La Stazione Appaltante, in caso di notificazione della cessione, può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al Contratto, ivi comprese quelle derivanti da una non corretta e regolare esecuzione dell'intervento appaltata ovvero quelle derivanti dalle inadempienze agli obblighi contrattualmente assunti da parte dell'Appaltatore. E' vietata qualsiasi forma di procura all'incasso.

14.3 È fatto divieto di cedere il Contratto a terzi, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, pena l'immediata risoluzione dello stesso e l'incameramento della garanzia definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

#### **ARTICOLO 15 - ESECUZIONE IN DANNO**

15.1 Qualora l'Appaltatore non esegua i servizi richiesti dalla Stazione Appaltante, quest'ultima si riserva di avvalersi di un altro operatore economico per l'espletamento di tali prestazioni, con addebito delle spese all'Appaltatore.

#### **ARTICOLO 16 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

16.1 L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche. A tal fine, l'Appaltatore ha indicato il seguente codice IBAN: IT25T0306940013100000006234, presso la Banca Intesa San Paolo filiale di Mugnano di Napoli (NA), su cui sono abilitati ad operare il sig. Vincenzo Di Stazio, nato a Mugnano di Napoli (Na) il 2 dicembre 1957, C.F. DSTVCN57T02F799N ed il sig. Gennaro Bianco nato a Mugnano di Napoli (Na) il 2 settembre 1996, C.F. BNCGNR96P02F799S.

Le fatture dovranno essere emesse con gli estremi della banca, del relativo codice IBAN, nonché del CIG relativo alla gara.

16.2 Il Contratto si intenderà risolto di diritto qualora le transazioni riguardanti il medesimo



Contratto non vengano eseguite in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

16.3 L'Appaltatore si obbliga ad inserire o a far inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese interessate al presente appalto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

16.4 L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura -ufficio territoriale del Governo della provincia di Napoli dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

#### **ARTICOLO 17 - SICUREZZA SUL LAVORO**

17.1 L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza della vigente normativa riguardante la sicurezza sul lavoro che si impegna ad osservare e far osservare a tutto il personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto. L'eventuale violazione delle norme in materia di sicurezza, da parte dell'Appaltatore, costituisce causa di risoluzione del Contratto.

17.2 L'Appaltatore dichiara di aver preso visione del DUVRI consegnato in sede di gara nonché dei siti in cui deve eseguirsi il servizio.

#### **ARTICOLO 18 - SPESE CONTRATTUALI**

18.1 Tutte le spese e le imposte connesse con la stipula del Contratto sono a carico dell'Appaltatore. L'Appaltatore si impegna a provvedere, a propria cura e spese, alla registrazione del Contratto e a far recapitare copia registrata dello stesso alla Stazione Appaltante.

#### **ARTICOLO 19 - VARIANTI**

19.1 Le modifiche e le varianti sono regolate dall'art. 106 del Codice.

19.2 Nessuna variazione o modifica al Contratto può essere introdotta dall'Appaltatore a meno che non sia stata preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante. Qualora siano state apportate modifiche o variazioni non approvate dalla Stazione Appaltante esse non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.

#### **ARTICOLO 20 - ELEZIONE DI DOMICILIO**

20.1 Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, l'Appaltatore elegge domicilio presso la sede in epigrafe identificata. Ogni cambiamento di tale domicilio nel corso delle attività deve essere comunicato alla Stazione Appaltante a mezzo pec entro tre giorni dall'avvenuto



cambiamento.

## **ARTICOLO 21 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ –CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO**

21.1 L'Appaltatore si impegna a rispettare tutte le previsioni contenute nel "Protocollo di legalità" con particolare riguardo alle clausole di cui all'art. 8 dalla n. 1 alla n. 8 che di seguito si riportano:

### ***Clausola n. 1***

*La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;*

### ***Clausola n. 2***

*La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere;*

### ***Clausola n. 3***

*La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa;*

### ***Clausola n. 4***

*La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o sub-contratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o sub-contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 94 del D. Lgs n. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione,*



*da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.*

**Clausola n. 5**

*La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione ai sub-appalto o sub-contratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;*

**Clausola n. 6**

*La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.*

**Clausola n. 7**

*La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al sub-contratto nonché, l'applicazione di una penale, a titolo di liquidazione dei danni — salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto o, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari di cui al decreto-legge n. 143/1991;*

**Clausola n. 8**

*La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti di importo superiore ai 30.000,00 relativi ai contratti di cui al presente Protocollo attraverso conti dedicati accessi presso un intermediario bancario ed esclusivamente tramite bonifico bancario, in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, la stazione appaltante applicherà una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, detraendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.”*

**21.2** Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/2001, l'Appaltatore si impegna nei rapporti con la Stazione Appaltante, anche per i propri dipendenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile, ad attenersi rigorosamente alle norme contenute nel Codice Etico reperibile sul sito [www.asianapoli.it](http://www.asianapoli.it), accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni che dichiara di ben conoscere. In caso di violazione del suddetto Codice Etico che sia riconducibile alla



responsabilità dell'Appaltatore e/o di rinvio a giudizio e/o condanna di quest'ultimo per reati previsti dal D. Lgs. 231/2001, sarà facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il Contratto, a mezzo semplice comunicazione scritta da inviarsi anche via fax, fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

21.3 L'Appaltatore si impegna, anche per i propri dipendenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile, ad attenersi al Codice di Comportamento pubblicato sul sito internet [www.asianapoli.it](http://www.asianapoli.it), la cui violazione può legittimare la Stazione Appaltante a risolvere il Contratto..

#### **ARTICOLO 22 - FORO COMPETENTE**

22.1 Qualsiasi controversia, ivi comprese quelle relative all'interpretazione, esecuzione, validità o risoluzione del Contratto sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Napoli.

#### **ARTICOLO 23 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

23.1 Ai sensi del GDPR – Regolamento UE 2016/679, ASIA dichiara che i dati contenuti nella documentazione prodotta vengono acquisiti e trattati esclusivamente nell'ambito della presente procedura di gara e per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi. Gli interessati hanno diritto di accedere ai propri dati personali, di ottenerne la rettifica o la cancellazione.

#### **ARTICOLO 24 - DOCUMENTI**

24.1 Formano parte integrante del Contratto, con conseguente obbligo dell'Appaltatore di osservarne il contenuto, i seguenti documenti:

- a) Modalità Operative ed ogni altro documento fornito in sede di gara dalla Stazione Appaltante;
- b) Documenti sulla sicurezza;
- c) Offerta tecnica ed economica dell'Appaltatore.

#### **ARTICOLO 25 - DISPOSIZIONI FINALI**

25.1 L'eventuale nullità di una clausola non incide sulla validità del Contratto nel suo complesso.

25.2 Eventuali modifiche al Contratto saranno efficaci solo se concordate per iscritto e sottoscritte dalle Parti.

25.3 Per quanto non previsto dal Contratto si rinvia alle seguenti disposizioni normative nonché ai seguenti atti dell'ANAC: D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; D.p.r. n. 207/2010; Codice Civile, D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., Legge n. 136/2010 e s.m.i., D. Lgs n. 152/2006, D.M. n. 49/2018 Linee Guida dell'ANAC sugli appalti pubblici.



25.4 In caso di discordanza o contrasto tra le clausole del presente Contratto e quelle contenute negli altri atti di gara, prevarranno le prime sulle seconde.

25.5 Il presente Contratto è stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata e sottoscritto con firma digitale.


Napoli, 20 gennaio 2020

ASIA Napoli SpA  
Ing. Francesco Mascolo



Ai sensi dell'art. 1341, comma 2 del Codice Civile, l'Appaltatore **CU.MA. s.r.l.** approva e specificatamente l'articolo 22 (Foro competente) del Contratto.

CU.MA. Srl

Sig. Vincenzo Di Stazio  


**CU.MA. s.r.l.**

**Sede Legale: Via Umbria, 179**

**86170 Isernia (IS)**


**Partita IVA 00840400949**

ASIA Napoli SpA  
Ing. Francesco Mascolo



CU.MA. Srl

Sig. Vincenzo Di Stazio



**CU.MA. s.r.l.**

**Sede Legale: Via Umbria, 179**

**86170 Isernia (IS)**

**Partita IVA 00840400949**

